



LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI, DEI CIECHI E DEI SORDOMUTI

PREMESSA

Per le persone affette da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio sono previsti trattamenti economici di natura assistenziale anche quando manca la tutela previdenziale collegata ad una posizione assicurativa presso l'INPS o altri enti di previdenza obbligatoria. Le persone interessate da queste patologie e destinatarie dei trattamenti assistenziali rientrano nella macro categoria degli "invalidi civili" della quale fanno parte le seguenti singole categorie:

1. Mutilati ed invalidi civili totali (con invalidità al lavoro al 100%)
2. Mutilati ed invalidi civili parziali (con invalidità al lavoro dal 74 al 99%)
3. Ciechi civili assoluti non ricoverati
4. Ciechi civili assoluti ricoverati
5. Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore ad 1/20
6. Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore ad 1/10 (categoria venuta meno nel 1966)
7. Sordomuti

Nelle schede che seguono, dopo aver richiamato le procedure per chiedere il riconoscimento dello stato di invalidità e ed i connessi benefici assistenziali di natura economica, si descrivono le provvidenze economiche previste per ogni categorie riportata nell'elenco.

DUE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Le prestazioni economiche assistenziali erogate dall'INPS sono di due tipi

Pensioni ed assegni

Si tratta delle varie pensioni (per inabilità, ciechi civili, sordomuti) ed assegni mensili (per invalidi civili con invalidità tra il 74 ed il 99%), erogati per 13 mensilità, che hanno una funzione sostitutiva del reddito da lavoro ed il cui riconoscimento dipende da determinate condizioni economiche oltre che dal grado di disabilità riconosciuto. Si prende in considerazione il reddito del richiedente che, di massima, è quello assoggettabile ad IRPEF. I limiti di reddito da considerare variano a seconda della prestazione e della categoria dei soggetti richiedenti.

Le indennità



Per le persone che versano in situazione, di norma, di invalidità totale, titolari o meno delle pensioni e degli assegni sopra indicati, sono previste prestazioni economiche denominate indennità, erogate per 12 mensilità, che hanno la funzione di contribuire alle spese necessarie per l'assistenza continua o per particolari supporti. Si tratta di provvidenze che spettano esclusivamente per la minorazione e, pertanto, non sono collegate al reddito della persona disabile.

Cittadinanza e residenza, condizioni per l'accesso ai benefici

Le pensioni, gli assegni e le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di altri Stati UE o stranieri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è necessario il possesso della carta di soggiorno.

Importante: Condizione per il diritto a tutte le prestazioni è la residenza in Italia.

LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO SANITARIO

La domanda

Per ottenere le prestazioni economiche assistenziali per invalidità civile (oltre agli altri trattamenti e presidi di carattere non economico) occorre **presentare la domanda di accertamento dello stato di disabilità**. La domanda deve essere inoltrata all'INPS esclusivamente per via telematica, accompagnata dalle informazioni socio-economiche necessarie ai fini della verifica del diritto alle prestazioni.

Come si presenta la domanda

La presentazione della domanda può avvenire direttamente, a cura dell'interessato, o attraverso call center dell'INPS o mediante un patronato dei lavoratori o, infine, attraverso le associazioni di rappresentanza delle categorie (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Prima della domanda deve essere inviato telematicamente all'INPS il certificato medico attestante la natura delle infermità, delle menomazioni e delle patologie invalidanti. La compilazione e l'invio del certificato avvengono, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'INPS, a cura del **"medico certificatore"** che, di norma, coincide con il medico di famiglia. Il medico certificatore deve inoltre indicare:

- se presenti, le patologie individuate con apposito decreto ministeriale che comportano l'esclusione di successive visite di revisione;



- ai soli fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, la sussistenza delle condizioni relative all'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o all'impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita.

L'accertamento dello stato di invalidità

Una volta ricevuta la richiesta di accertamento sanitario, l'INPS la invia alla Commissione medica competente per territorio.

La Commissione medica può essere costituita della ASL oppure dell'INPS in quelle regioni che hanno stipulato una convenzione di affidamento del servizio di accertamento all'istituto previdenziale.

In quelle regioni dove l'accertamento sanitario è svolto dall'INPS in occasione di prima domanda o di richiesta di aggravamento, è possibile chiedere, attraverso apposita procedura informatica, la cosiddetta “**visita agli atti**” allegando alla domanda, in fase di invio o anche in un momento successivo, adeguata documentazione sanitaria. In occasione delle revisioni, la richiesta di “visita agli atti” può essere avanzata, indipendentemente dal soggetto che effettua l'accertamento (commissioni Asl o INPS), ma al massimo entro 40 giorni dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, della comunicazione INPS.

La Commissione, una volta effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale di invalidità riportando l'esito sul verbale.

La rivedibilità

La Commissione medica può stabilire che le minorazioni riscontrate siano suscettibili di modificazione nel tempo e, in tal caso, fissa un termine entro il quale l'interessato deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari. In questo caso nel verbale si precisa che la patologia è “rivedibile” entro un termine temporale.

Importante: La revisione è obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età.

La domanda di aggravamento

In caso di peggioramento delle patologie che danno titolo al riconoscimento dello stato invalidante, l'interessato può presentare telematicamente. Secondo le modalità sopra riportate, domanda di aggravamento contenente la certificazione sanitaria che comprova le modifiche al quadro clinico preesistente.

L'invio del verbale di visita e le successive attività INPS

Terminata la fase di accertamento, la Commissione medica trasmette il verbale di visita con gli esiti all'INPS che, a sua volta, ne invia copia al cittadino. Se il giudizio finale della commissione



prevede l'erogabilità delle prestazioni economiche, l'INPS provvede alla liquidazione ed al pagamento delle stesse, una volta verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali dichiarati in sede di richiesta di accertamento.

LE PRESTAZIONI PREVISTE PER SINGOLA CATEGORIA

MUTILATI ED INVALIDI CIVILI TOTALI

Minorenni

Indennità di accompagnamento

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente, a causa della loro inabilità, per periodi superiori a 29 giorni presso strutture pubbliche.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

L'indennità è concessa alle persone che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverate, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni.

L'indennità è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età. Fermi i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.



L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due prestazioni.

Importante: Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.

L'indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non consenta di soddisfare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

PENSIONE DI INABILITÀ

Maggiorenni fino all'età pensionabile (67 anni)

Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità ai mutilati ed invalidi civili totali ossia ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 67 anni ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari a 100 (inabilità assoluta e permanente). È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti



Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta è pari a 19.461,12 euro nel 2024. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è **pari a 333,33 euro mensili nel 2024** (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari dell'assegno mensile di assistenza destinato agli invalidi civili parziali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno di invalidità (per gli invalidi civili parziali) di importo fisso a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:



- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo	Reddito complessivo di coppia
-------------------------	-------------------------------

7.081,62 euro	14.863,55 euro
---------------	----------------

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) o assistenziali (assegni e pensioni sociali) inferiori ad un certo importo e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un ammontare (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.



L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

persona coniugata



9.555,65 euro

16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 391,39 euro mensili (che può variare in ragione dell'importo delle prestazioni di base commisurate anche all'età del richiedente) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo della pensione di inabilità, la maggiorazione e il reddito del coniuge ed in modo che il trattamento complessivo (pensione+maggiorazione+incremento) sia non superiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di accompagnamento

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente per periodi superiori a 29 giorni presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

L'indennità è concessa alle persone che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverate, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni.

L'indennità è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età. Fermi i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.



Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

L'indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non assicuri tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Importante: Per la sua erogazione non si tiene conto dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

Maggiorenni dall'età pensionabile in poi

Dopo il compimento dell'età pensionabile (67 anni nel 2024, valore che può aumentare per effetto dell'incremento della speranza di vita), l'accertamento delle condizioni sanitarie non danno luogo al riconoscimento di pensioni ed assegni sostitutivi del reddito da lavoro ma, se ricorrono le condizioni, all'indennità di accompagnamento. In presenza dei requisiti di legge previsti per la generalità dei cittadini, si può chiedere l'assegno sociale. Se l'accertamento dello stato invalidante è avvenuto prima dell'età pensionabile ed ha comportato il riconoscimento della pensione di inabilità questa prestazione è sostituita da una prestazione denominata "assegno sociale sostitutivo".

ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO

L'importo di questa prestazione sostitutiva è lo stesso dell'assegno sociale previsto per la generalità delle persone mentre il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale continua ad essere quello valevole per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

Aumento dell'assegno sociale sostitutivo

Cosa è



Per i titolari agli assegni sociale sostitutivo è previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso.

La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola

6.947,33 euro

Persona coniugata

13.894,66 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 99,18 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) o assistenziali (assegni e pensioni sociali), inferiori ad un certo importo, e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti



fissati dalla legge, spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un determinato ammontare (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto precedente, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;



- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in regione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 200,66 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) sia non superiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente, a causa della loro inabilità, per periodi superiori a 29 giorni presso strutture pubbliche.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

L'indennità è concessa alle persone che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverate, gratuitamente, per periodi superiori a 29 giorni. È riconosciuta anche



alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età.

Fermi i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

L'indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso in cui l'invalido, ricoverato in una struttura pubblica, abbia bisogno di un'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, qualora la struttura non consenta di soddisfare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.

Per la sua erogazione non si tiene conto dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

531,76 euro mensili ed a 6.381,12 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

INVALIDI CIVILI PARZIALI



Minorenni

Indennità di frequenza

Cosa è

È la prestazione che spetta ai minori di 18 anni riconosciuti invalidi, in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ed ai minorenni ipoacusici. Viene erogata a domanda ed a seguito della procedura di accertamento dei requisiti sanitari.

Condizioni e requisiti

Spetta in caso di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e, nel caso dei sordomuti, che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz. Oltre a quelli sanitari, prima richiamati e da verificare mediante la procedura di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile, devono sussistere le seguenti condizioni e requisiti.

La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica:

- di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale finalizzate al reinserimento sociale.

Occorre, inoltre, possedere un reddito annuo inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro).

Importante: Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per la scuola dell'obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico.

È obbligatorio comunicare:

- l'eventuale cessazione dalla partecipazione a questi corsi scolastici;
- il cambio di istituto scolastico (esempio: passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado).



Importo, durata ed incompatibilità dell'indennità

Per il 2024 l'importo, adeguato annualmente, è pari a 333,33 euro mensili. Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 10,33 euro mensili (vedi paragrafo successivo). La corresponsione dell'indennità è limitata all'effettiva durata del trattamento o del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso e termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza stessa. La prestazione può essere erogata per non più di 12 mensilità.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;
- l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l'indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento dei 18 anni, ai minori titolari di indennità di frequenza sono erogate, in via provvisoria le prestazioni economiche riconosciute ai maggiorenni, a condizione che la domanda sia stata presentata prima della maggiore età. Se, a seguito dell'accertamento sanitario, è confermata la sussistenza di tutti i requisiti valevoli, la prestazione economica per i maggiorenni è riconosciuta in via definitiva.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali) e dei titolari dell'indennità di frequenza. È erogata a seguito di presentazione di domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti



In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno mensile di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo	Reddito complessivo di coppia	Importo mensile maggior.
7.081,62 euro	14.863,55 euro	10,33 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili.

Maggiorenni fino all'età pensionabile (67 anni)

Assegno mensile di assistenza

Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 67 anni riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%. Viene erogata a domanda ed a seguito della procedura di accertamento dei requisiti sanitari.



Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

L'assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- percentuale di invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%;
- reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2024: 5.725,46 euro annui);
- mancato svolgimento di attività lavorativa (art. 12 ter decreto-legge 146/2021, convertito in legge con modificazione 215/2021, che ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- non titolarità di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali aventi natura di pensione.

In particolare, l'assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica avente carattere obbligatorio.

L'interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

L'assegno mensile spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito e le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona con disabilità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.



Importante: Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta è pari a 5.725,46 euro nel 2024. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo dell'assegno è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione) in misura pari a 10,33 euro mensili (vedi paragrafo successivo).

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali), dei titolari dell'indennità di frequenza e di altre prestazioni di analoga natura per ciechi civili e sordomuti. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria



che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili,

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi

Dopo il compimento dell'età pensionabile (67 anni nel 2024, valore che può aumentare per effetto dell'incremento della speranza di vita), l'accertamento delle condizioni sanitarie non dà luogo, per gli invalidi civili ed i sordomuti, al riconoscimento delle pensioni e degli assegni sostitutivi del reddito da lavoro ma, ricorrendo le condizioni, all'indennità di accompagnamento. In presenza dei requisiti di legge previsti per la generalità dei cittadini, si può chiedere l'assegno sociale. Se l'accertamento dello stato invalidante è avvenuto prima dell'età pensionabile ed ha comportato il riconoscimento della pensione non reversibile questa prestazione è sostituita da una prestazione denominata "assegno sociale sostitutivo".

Assegno sociale sostitutivo

L'importo di questa prestazione sostitutiva è lo stesso dell'assegno sociale previsto per la generalità delle persone mentre il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale sostitutivo continua ad essere quello valevole per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per gli invalidi civili parziali coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

Aumento assegno sociale

Cosa è



Per i titolari di assegno sociale sostitutivo è previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso. La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola

6.947,33 euro

Persona coniugata

13.894,66 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 99,18 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento (dai 70 anni)

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegno e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato



annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

Con riferimento agli invalidi civili parziali, già percettori dell'assegno mensile di assistenza e poi titolari dell'assegno sociale sostitutivo, l'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma, se risulta accreditata contribuzione previdenziale anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto precedente, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.



Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 187,74 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) sia non superiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

CIECHI CIVILI ASSOLUTI

Minorenni

Indennità di accompagnamento

Cosa è

È la prestazione spettante ai cittadini ciechi civili assoluti.

L'indennità è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età.

La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Fermo il requisito sanitario della cecità assoluta, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.



L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ferma restando la possibilità di scegliere il trattamento più favorevole.

Importante: Nel caso di più minorazioni che darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione non si tiene conte dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:

978,50 euro mensili ed a 11.742,00 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

Dopo i 18 anni di età

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità alle persone che abbiano più di 18 anni di età che siano state riconosciute ciechi assoluti e a determinate condizioni reddituali. È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento della patologia attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Se la persona è ricoverata gratuitamente, a causa dell'infermità, presso una struttura pubblica l'importo della pensione è minore. Per questa prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 67° anno di età.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

La prestazione spetta se non si è ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa dell'infermità. In tale ultima ipotesi, la pensione non reversibile per i ciechi assoluti ricoverati è di minore importo (vedi punto successivo).



Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Importante: Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è pari a 360,48 euro mensili nel 2024 (4.686,24 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Per i ciechi non ricoverati l'importo è pari a 333,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno mensile di assistenza (per gli invalidi civili parziali), della pensione non reversibile dei ciechi civili parziali e totali, della pensione non reversibile dei sordomuti, dell'indennità di frequenza. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:



- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Aumento per chi ha 67 e più anni

Cosa è

La pensione non reversibile per i ciechi civili non viene sostituita dall'Assegno sociale al compimento dell'età pensionabile, come avviene per gli invalidi civili ed i sordomuti. Per i ciechi civili, pertanto, è stato previsto un adeguamento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento istituito dalla legge finanziaria per il 1999.



L'aumento è ottenibile a domanda. Le condizioni di accesso cambiano a seconda che il richiedente sia nato entro o dopo il 1930. In questa scheda ci si sofferma sulle condizioni di accesso per chi è nato dopo il 1930.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera solo il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola
6.754,80 euro

Persona coniugata
13.702,13 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 84,38 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi, ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge, spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico



complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio è riconosciuto a domanda e spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

Persona coniugata



9.555,65 euro

16.502,98 euro

L'importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra un importo variabile tra i 296,54 ed i 391,39 euro (fissato tenendo conto della condizione di ricoverato o meno e dell'età) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) non superi l'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di accompagnamento

Cosa è

Spetta ai cittadini ciechi civili assoluti ed è concessa anche alle persone nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto prima dei 18 anni o dopo il compimento del 67° anno di età. La prestazione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Fermo il requisito sanitario della cecità assoluta previsto, l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e con la pensione di inabilità ed è cumulabile con l'indennità di comunicazione in favore dei sordi.

L'indennità è, invece, incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ferma restando la possibilità di scegliere il trattamento più favorevole.

Nel caso di più minorazioni che, singolarmente considerate, darebbero titolo a più indennità di accompagnamento come cieco civile e come invalido civile è possibile cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione non si tiene conto dei redditi sia personali che familiari.

Importo

La prestazione è erogata per 12 mensilità e l'importo nel 2024 risulta pari a:



978,50 euro mensili ed a 11.742,00 euro annuali.

Questo importo è adeguato annualmente.

CIECHI CIVILI PARZIALI CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD 1/20

Minorenni

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione che spetta per 13 mensilità, oltre che ai mutilati ed invalidi civili totali, anche ai ciechi civili parziali, senza limiti di età (anche prima dei 18 anni e dopo i 67) e a determinate condizioni reddituali.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento della patologia attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali per i quali è stato accertato un residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le



pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Indennità speciale

Cosa è

Alle persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Il residuo visivo non deve essere superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi.

L'indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67 ed è cumulabile con la pensione per i ciechi parziali.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.

Pertanto in questo particolare caso l'indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell'apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest'ultima minorazione (pensione e indennità speciale).

L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico.

Per il suo riconoscimento si prescinde dal reddito posseduto dal richiedente e dai suoi familiari.



Importo

L'importo dell'indennità è pari a 221,21 euro mensili nel 2024 (2.654,52 euro annui). Viene adeguato ogni anno. È ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Dai 18 anni fino all'età pensionabile (67 anni)

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione erogata in 13 mensilità che, oltre ai mutilati ed invalidi civili totali, spetta anche ai ciechi civili parziali, senza limiti di età (anche prima dei 18 anni e dopo i 67) e a determinate condizioni reddituali.

È ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Il diritto alla pensione non reversibile è previsto per i ciechi parziali per i quali è stato accertato un residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il **2024** è pari a **19.461,12 euro**. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.



È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione per i ciechi civili parziali. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le



indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Indennità speciale

Cosa è

Alle persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Il residuo visivo non deve essere superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi. L'indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67 ed è cumulabile con la pensione per i ciechi parziali.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.

Pertanto in questo particolare caso l'indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell'apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può



essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest'ultima minorazione (pensione e indennità speciale).

L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico.

Importo

L'importo dell'indennità è pari a 221,21 euro mensili nel 2024 (2.654,52 euro annui). È ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile. L'importo viene adeguato ogni anno.

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi

Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione erogata per 13 mensilità che, oltre ai mutilati ed invalidi civili totali, spetta anche ai ciechi civili parziali, senza limiti di età (anche prima dei 18 anni e dopo i 67) e a determinate condizioni reddituali.

La pensione è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento della patologia attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali per i quali è stato accertato un residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero



assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro.

Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con l'attività lavorativa, con le altre prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, purché riconosciute per patologie o menomazioni diverse, con le pensioni di invalidità obbligatoria dell'INPS, con l'indennità di accompagnamento e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona invalida sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo

L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ai titolari della pensione per i ciechi civili parziali. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della



maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

Reddito complessivo di coppia

7.081,62 euro

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili.

Aumento

Cosa è

La pensione non reversibile per i ciechi civili non viene sostituita dall'Assegno sociale al compimento dell'età pensionabile, come avviene per gli invalidi civili ed i sordomuti. Per i ciechi civili, pertanto, è stato previsto un adeguamento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento istituito dalla legge finanziaria per il 1999. L'aumento è ottenibile a domanda. Le condizioni di accesso cambiano a seconda che il richiedente sia nato entro o dopo il 1930. In questa scheda ci si sofferma sulle condizioni di accesso per chi è nato dopo il 1930.

Requisito reddituale e redditi influenti



Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera solo il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
6.754,80 euro	13.702,13 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 84,38 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento (solo dai 70 anni)

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta ananche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.



Condizioni, requisito reddituale e redditi influenti

Per i ciechi civili parziali, come per gli invalidi civili parziali, l'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età. Tuttavia, se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni.

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro



L'importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 304,42 euro mensili (che può variare in ragione dell'importo delle prestazioni di base commisurate anche all'età del richiedente) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (pensione non reversibile + aumento + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità speciale

Cosa è

Alle persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni per l'ottenimento

Occorre che al richiedente sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore ad un ventesimo per entrambi gli occhi. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67 ed è cumulabile con la pensione per i ciechi parziali.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all'accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento.

Pertanto in questo particolare caso l'indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell'apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest'ultima minorazione (pensione e indennità speciale).



Si prescinde dal reddito posseduto dal richiedente o dai suoi familiari.

Importo

L'importo dell'indennità è pari a 221,21 euro mensili nel 2024 (2.654,52 euro annui). Viene adeguato ogni anno. L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico. È ridotta di 93 euro mensili, tuttavia, nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

CIECHI CIVILI PARZIALI CON RESIDUO VISIVO SUPERIORE AD 1/20 E NON SUPERIORE AD 1/10

Dai 60 anni all'età pensionabile (67 anni)

Assegno a vita (prestazione ad esaurimento)

Cosa è

L'assegno a vita è una prestazione soppressa con la legge n. 508 del 1988 ma continua ad essere erogato ai ciechi che ne beneficiavano al momento della soppressione e per i quali è stato accertato un residuo visivo non superiore ad 1/10 (cosiddetti decimisti) e ne hanno ancora diritto.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

La prestazione è stata riconosciuta alle persone con un residuo visivo superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 di entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Non è incompatibile con altre prestazioni di invalidità ma la sua erogazione è condizionata al possesso di redditi non superiori a determinati limiti.



Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 9.356,39 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è pari a 247,40 euro mensili nel 2024 (3.216,20 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ad una serie di percettori di prestazioni assistenziali di invalidità civile, ivi compresi i titolari dell'assegno a vita. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.



Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi

Assegno a vita (prestazione ad esaurimento)

Cosa è

L'assegno a vita è una prestazione soppressa con la legge n. 508 del 1988 ma continua ad essere erogato ai ciechi che ne beneficiavano al momento della soppressione e per i quali è stato accertato un residuo visivo non superiore ad 1/10 (cosiddetti decimisti) e ne hanno ancora diritto.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti



Non è incompatibile con altre prestazioni di invalidità ma la sua erogazione è condizionata al possesso di redditi non superiori a determinati limiti.

La prestazione è stata riconosciuta alle persone con un residuo visivo superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 di entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona affetta da cecità, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 9.356,39 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

Importo

L'importo della pensione è pari a 247,40 euro mensili nel 2024 (3.216,20 annui). Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta ad una serie di percettori di prestazioni assistenziali di invalidità civile, ivi compresi i titolari dell'assegno a vita. È erogata a domanda e a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.



Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.

Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili

Aumento

Cosa è



L'assegno a vita per i ciechi parziali con un residuo visivo superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 non viene sostituito dall'Assegno sociale al compimento dell'età pensionabile, come avviene per gli invalidi civili ed i sordomuti. Per i ciechi civili parziali o assoluti, pertanto, è stato previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso istituito dalla legge finanziaria per il 1999. La prestazione è ottenibile a domanda. Le condizioni di accesso cambiano a seconda che il richiedente sia nato entro o successivamente al 1930. In questa scheda ci si sofferma sulle condizioni di accesso per chi è nato dopo il 1930.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera solo il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola
6.754,80 euro

Persona coniugata
13.702,13 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 84,38 euro mensili e, comunque, fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento (solo dai 70 anni)



Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un reddito complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

Condizioni, requisito reddituale e redditi influenti

Con riferimento ai ciechi civili parziali, compresi i cosiddetti decimisti titolari dell'assegno a vita, l'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni.

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;



- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 390,35 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno a vita + aumento + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

SORDOMUTI

Minorenni

Indennità di frequenza

Cosa è

È la prestazione che spetta ai minori di 18 anni riconosciuti invalidi, in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ed ai minorenni ipoacusici. Viene erogata a domanda ed a seguito della procedura di accertamento dei requisiti sanitari.

Condizioni e requisiti

Spetta in caso di difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e, nel caso dei sordomuti, che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz. Oltre a quelli sanitari, prima richiamati e da verificare mediante la procedura di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile, devono sussistere le seguenti condizioni e requisiti.



La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica:

- di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale finalizzate al reinserimento sociale dei.

Occorre, inoltre, possedere un reddito annuo inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro).

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per la scuola dell'obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico.

È obbligatorio comunicare:

- l'eventuale cessazione dalla partecipazione a questi corsi scolastici;
- il cambio di istituto scolastico (esempio: passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado).

Importo, durata ed incompatibilità dell'indennità

Per il 2024 l'importo, adeguato annualmente, è pari a 333,33 euro mensili. Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 10,33 euro mensili (vedi paragrafo successivo). La corresponsione dell'indennità è limitata all'effettiva durata del trattamento o del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso e termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza stessa. La prestazione può essere erogata per non più di 12 mensilità.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;
- l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l'indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali (vedi successivo paragrafo).



È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento dei 18 anni, ai minori titolari di indennità di frequenza sono erogate, in via provvisoria le prestazioni economiche riconosciute ai maggiorenni, a condizione che la domanda sia stata presentata prima della maggiore età. Se, a seguito dell'accertamento sanitario, è confermata la sussistenza di tutti i requisiti valevoli, la prestazione economica per i maggiorenni è riconosciuta in via definitiva.

Indennità di comunicazione

Cosa è

Alle persone alle quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67.

Condizioni per l'ottenimento

La misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione deve essere:

- pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di un minore di 12 anni;
- pari o superiore 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

Si prescinde dai redditi posseduti dal richiedente o dai suoi familiari.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, diversamente da quanto previsto per gli invalidi civili, spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

La prestazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si può optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.

Importo

È pari a 263,19 euro mensili nel 2024 (3.158,28 annui). Viene adeguato ogni anno.

Maggiorenni fino all'età pensionabile (67 anni)



Pensione non reversibile

Cosa è

È la prestazione erogata per 13 mensilità che spetta, oltre che ai mutilati ed invalidi civili totali ai ciechi assoluti e parziali, anche ai sordomuti di età compresa tra i 18 ed i 67 anni.

È ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica.

Condizioni, requisiti reddituali e redditi influenti

Il diritto alla prestazione sorge in presenza di un'ipoacusia accertata, congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino ai 12 anni), pari o superiore a 75 decibel.

Si considerano solo i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico sull'imposte sui redditi. Pertanto, non si considerano i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, sebbene assoggettabile ad IRPEF, è considerato non influente.

Si prendono in considerazione i redditi conseguiti dalla sola persona invalida, escludendo, quindi, quelli dei suoi familiari.

Il limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta per il 2024 è pari a 19.461,12 euro. Come l'importo della prestazione anche questo limite è aggiornato annualmente.

È compatibile con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa da quella che ha determinato la concessione della pensione di guerra, lavoro o servizio.

È inoltre compatibile con pensioni dirette di invalidità obbligatoria erogate dall'INPS e con l'indennità di accompagnamento. È compatibile con l'attività lavorativa e continua ad essere erogata nel caso in cui la persona sia ricoverata presso una struttura privata o pubblica che provvede al sostentamento.

Importo



L'importo della pensione è pari a 333,33 euro mensili nel 2024 (4.333,29 annui), lo stesso previsto per i titolari dell'assegno mensile di assistenza destinato agli invalidi civili parziali. Viene adeguato ogni anno e, a determinate condizioni reddituali, è aumentato mensilmente di una somma (maggiorazione, vedi paragrafo successivo) in misura pari a 10,33 euro mensili.

Non è prevista la corresponsione in misura parziale e, pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la prestazione spetta in misura intera.

Maggiorazione

Cosa è

È una somma aggiuntiva che spetta, oltre che ai titolari della pensione di inabilità (per gli invalidi civili totali) o dell'assegno di invalidità (per gli invalidi civili parziali) ed ai ciechi civili parziali e totali, anche ai sordomuti titolari della pensione non reversibile. La prestazione è ottenibile a domanda ed è corrisposta a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

Requisito reddituale e redditi influenti

In particolare, la maggiorazione spetta a condizione che la persona con disabilità non possieda redditi:

- propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, nel caso non sia coniugata;
- propri per un importo pari o superiore a quello indicato nel punto precedente né, se coniugata, redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, incrementato della maggiorazione, e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si considera lo stesso tipo di redditi rilevanti per la concessione della pensione di inabilità (o dell'assegno di assistenza) e, pertanto, i redditi assoggettabili ad IRPEF. Non si considerano, di conseguenza, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti aventi natura risarcitoria che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili. I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili ad IRPEF.



Come per le altre prestazioni di invalidità civile, non è prevista l'erogazione in misura parziale della maggiorazione. Pertanto, finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera.

Limiti di reddito per il diritto ed importo della maggiorazione nel 2024

Reddito personale annuo

7.081,62 euro

Reddito complessivo di coppia

14.863,55 euro

Importo

È fisso e pari a 10,33 euro mensili ed

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un reddito complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta ananche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:

1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:



- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.

Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
9.555,65 euro	16.502,98 euro

Importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 391,39 euro mensili (che può variare in ragione dell'importo delle prestazioni di base commisurate anche all'età del richiedente) e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo della pensione di inabilità, la maggiorazione e il reddito del coniuge



ed in modo che il trattamento complessivo (pensione + maggiorazione + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di comunicazione

Cosa è

Alle persone alle quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67.

Condizioni per l'ottenimento

La misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione deve essere:

- pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di un minore di 12 anni;
- pari o superiore 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

Si prescinde dai redditi posseduti dal richiedente e dai suoi familiari.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, diversamente da quanto previsto per gli invalidi civili, spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

La prestazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si può optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.

Importo

È pari a 263,19 euro mensili nel 2024 (3.158,28 annui). Viene adeguato ogni anno.

Maggiorenni dall'età pensionabile (67 anni) in poi

Dopo il compimento dell'età pensionabile (67 anni nel 2024, valore che può aumentare per effetto dell'incremento della speranza di vita), l'accertamento delle condizioni sanitarie non dà luogo, per gli invalidi civili ed i sordomuti, al riconoscimento delle pensioni e degli assegni



sostitutivi del reddito da lavoro ma, ricorrendo le condizioni, all'indennità di accompagnamento. In presenza dei requisiti di legge previsti per la generalità dei cittadini, si può chiedere l'assegno sociale. Se l'accertamento dello stato invalidante è avvenuto prima dell'età pensionabile ed ha comportato il riconoscimento della pensione non reversibile questa prestazione è sostituita da una prestazione denominata "assegno sociale sostitutivo".

Assegno sociale sostitutivo

L'importo di questa prestazione sostitutiva è lo stesso dell'assegno sociale previsto per la generalità delle persone mentre il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale continua ad essere quello valevole per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

AUMENTO ASSEGNO SOCIALE

Cosa è

Per i titolari ai assegno sociale sostitutivo è previsto un aumento in misura tale da consentire di raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità delle persone come incrementato con l'ammontare dell'aumento stesso.

La prestazione è ottenibile a domanda.

Requisito reddituale e redditi influenti

Il limite di reddito personale coincide con l'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento. Se la persona è coniugata, si considera il limite di reddito coniugale pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale comprensivo dell'aumento.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale, compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuto alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge.

Non vanno, invece, considerati: il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata), il trattamento di fine



rapporto, l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Limiti di reddito per il diritto all'aumento nel 2024

Persona sola	Persona coniugata
6.947,33 euro	13.894,66 euro

Importo

L'importo dell'aumento è adeguato annualmente e, per il 2024, è pari a 99,18 euro mensili ed è, comunque, corrisposto fino a concorrenza dei limiti sopra considerati.

Incremento

Cosa è

A tutti i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni) inferiori ad un certo importo o assistenziali (assegni e pensioni sociali) e privi di redditi ovvero titolari di redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge spetta un incremento che consente di assicurare un trattamento economico complessivo non inferiore ad un certo importo (735,05 euro mensili nel 2024) adeguato annualmente. Questo beneficio, ottenibile a domanda, spetta anche ai titolari delle pensioni e degli assegni mensili di assistenza erogati ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili.

L'incremento spetta alle persone con almeno 70 anni di età ma con due importanti eccezioni:



1. se risulta accreditata contribuzione previdenziale, anche non utilizzata ai fini della pensione, il limite di età può scendere in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione e fino a 65 anni;
2. per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti (ed i titolari di pensione di inabilità collegata a contribuzione previdenziale versata all'INPS) l'incremento è riconosciuto già dal compimento del 18° anno di età.

Requisito reddituale e redditi influenti

L'incremento spetta se:

- a. non si possiedono redditi propri per un ammontare annuo pari o superiore ad un limite fissato annualmente, in caso di persona non coniugata;
- b. non si possiedono redditi propri non superiori al limite sopra indicato né redditi cumulati con quelli del coniuge per un ammontare pari o superiore alla somma dell'importo del limite, indicato nel punto superiore, e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Sono influenti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettati ad IRPEF vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale e degli oneri deducibili e devono essere considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi perlinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo della pensione pari a 154,94 euro annui;
- sussidi economici che i comuni ed altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano le caratteristiche della continuità.



Limiti di reddito per il diritto all'incremento nel 2024

Persona sola

9.555,65 euro

Persona coniugata

16.502,98 euro

L'importo

L'importo dell'incremento è determinato in ragione del reddito posseduto (personale o di coppia) e corrisponde nel 2024 al valore meno elevato tra 200,66 euro mensili e la differenza tra il limite reddituale (sopra indicato) ed il reddito personale, o cumulato con quello del coniuge, a cui vanno aggiunti l'importo dell'assegno sociale sostitutivo, l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo e il reddito del coniuge in modo che il trattamento complessivo (assegno sociale + aumento + incremento) sia pari o inferiore all'importo mensile di 735,05 euro nel 2024.

Indennità di comunicazione

Cosa è

Alle persone alle quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione, prescindendo, pertanto, dai redditi sia personali sia familiari.

L'indennità è ottenibile a domanda nell'ambito della procedura di verifica di sussistenza delle condizioni sanitarie che deve concludersi con l'accertamento attestato nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medica. Può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 67.

Condizioni per l'ottenimento

La misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione deve essere:

- pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di un minore di 12 anni;
- pari o superiore 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, diversamente da quanto previsto per gli invalidi civili, spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

La prestazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si può optare per il trattamento più favorevole.



L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.
Si prescinde dal reddito del richiedente o dei suoi familiari.

Importo

È pari a 263,19 euro mensili nel 2024 (3.158,28 annui) e viene adeguato ogni anno.

Link Utili

Scheda aggiornata al 08 08 2024 P.L.